

CROCE ROSSA ITALIANA

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI
FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO
DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Revisione n. 3 del 10 luglio 2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA





1. PRINCIPI GENERALI

- 1.1 Il patrimonio immobiliare dell'Associazione della Croce Rossa Italiana costituisce una risorsa strumentale finalizzata alla promozione e allo sviluppo dei Principi fondamentali della Croce Rossa così come previsti dallo statuto in coerenza con i fini istituzionali della stessa.
- 1.2 Lo scopo del presente disciplinare è la conservazione dell'integrità e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Associazione, mediante modalità d'uso tali da consentirne la più ampia fruizione da parte dei Comitati Territoriali facenti parte della Rete associativa e da salvaguardarne il valore storico, monumentale, artistico ed ambientale.
- 1.3 La finalità è, altresì, quella di perseguire il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare, in modo da accrescere i servizi offerti dall'Associazione ai fini del perseguimento e della piena realizzazione dei principi e degli obiettivi della Croce Rossa Italiana. La gestione immobiliare, ad ogni modo, non deve avere finalità speculative.
- 1.4 La gestione del patrimonio si basa su criteri di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità, efficacia, efficienza ed economicità ed è rivolta a garantire l'effettiva idoneità dello stesso rispetto agli scopi istituzionali cui gli immobili sono destinati.
- 1.5 Il presente disciplinare è redatto in conformità a quanto previsto dagli artt. 4 e 8 del D.Lgs. n. 178 del 28 settembre 2012 e s.m.i.
- 1.6 Il Consiglio Direttivo Nazionale, sulla base dell'istruttoria predisposta dai competenti uffici del Comitato Nazionale, approva annualmente il piano di alienazione e valorizzazione degli immobili, strumento di programmazione degli interventi di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Associazione.

2. UTILIZZO PRINCIPALE DEI BENI IMMOBILI TRASFERITI ALL'ASSOCIAZIONE PER FINALITÀ ISTITUZIONALI

- 2.1 I beni immobili trasferiti all'Associazione per finalità istituzionali costituiscono una risorsa strumentale ed operativa della stessa per il raggiungimento delle proprie finalità e compiti istituzionali e di interesse pubblico.
- 2.2 Gli immobili trasferiti all'Associazione e concessi in comodato d'uso ai Comitati Territoriali devono essere utilizzati per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. attività di interesse pubblico previste ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 178 del 28 settembre 2012 e ss.mm.ii.;
 - b. attività funzionali al perseguimento degli obiettivi generali e specifici previsti dal vigente statuto;
 - c. attività per le quali la CRI sottoscrive convenzioni in via prioritaria con le pubbliche amministrazioni.



3. MODALITÀ OPERATIVE DELLA CONCESSIONE IN COMODATO AI COMITATI TERRITORIALI

- 3.1 I Comitati Territoriali che intendano utilizzare un immobile di proprietà dell'Associazione devono presentare richiesta scritta alla stessa, nella quale vengano riportate le ragioni della richiesta e le attività che verranno svolte nell'immobile da concedere in comodato d'uso.
- 3.2 Con la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso, il Comitato Territoriale assume gli impegni dettagliatamente riportati nello stesso. Tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'obbligo di farsi carico in proprio delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, la messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. e la stesura del documento di valutazione dei rischi DVR e dell'eventuale DUVRI, oltre all'obbligo di sostenere tutti gli oneri e adempimenti, anche catastali e fiscali, connessi all'immobile concesso in comodato d'uso nonché di ottenere certificati, permessi, nulla osta e ogni altro atto di assenso necessario per l'utilizzo dell'immobile in conformità alla normativa di settore.
- 3.3 Della consegna è redatto, al momento della stessa, un verbale descrittivo dello stato dell'immobile corredato da documentazione anche fotografica, sottoscritto dall'Associazione e dal Comitato Territoriale.
- 3.4 Tutte le variazioni sull'immobile nonché i lavori di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente autorizzati dalla competente Unità Operativa del Comitato Nazionale, a seguito di richiesta scritta da parte del Comitato Territoriale, nella quale sono espressamente e dettagliatamente indicati gli interventi da eseguire, comprensivi delle relative proposte progettuali firmate da professionista abilitato.
- 3.5 Solo in caso di grave pericolo per la pubblica incolumità, i lavori per la messa in sicurezza sono svolti dal comodatario senza la preventiva autorizzazione dell'Associazione. Dell'intervento, prima dell'inizio, deve comunque essere informata l'Associazione a mezzo PEC.
- 3.6 Le opere di miglioria divengono di proprietà dell'Associazione senza diritto a risarcimento o rimborso spese ad insindacabile giudizio della medesima.
- 3.7 Il Comitato Territoriale vigila adeguatamente affinché sull'immobile concesso in comodato d'uso non si costituiscano servitù o situazioni di fatto pregiudizievoli e/o lesive della piena e libera proprietà.
- 3.8 Per i contratti di comodato d'uso a favore dei Comitati Territoriali, il Comitato Nazionale si avvale dello schema di atto approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

4. MONITORAGGIO E CONTROLLI

- 4.1 L'Associazione, innanzitutto per il tramite dei Comitati Regionali territorialmente competenti, esegue annualmente i necessari controlli presso gli immobili concessi in comodato d'uso e/o locazione al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti dai comodatari/locatari e lo stato manutentivo.



- 4.2 Di tale attività di controllo i Comitati Regionali forniscono una comunicazione scritta alla competente Unità Operativa, secondo modalità e tempi definiti dalla stessa.
- 5. DIVIETO DI CONCESSIONE IN USO E/O LOCAZIONE A TERZI DEI BENI IMMOBILI CONCESSI AI COMITATI TERRITORIALI**
- 5.1 Alla luce del precedente articolo, è vietato al conduttore subcomodare e/o locare a terzi, in tutto o in parte, i beni immobili di proprietà dell'Associazione ovvero concedere a qualsiasi titolo l'utilizzo degli stessi, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6.
- 6. DEROGHE, CONDIZIONI E LIMITI ALLA CONCESSIONE IN SUBCOMODATO E IN LOCAZIONE A TERZI DEI BENI IMMOBILI CONCESSI AI COMITATI TERRITORIALI**
- 6.1 A parziale deroga di quanto previsto al precedente art. 5, rientra nelle facoltà del Comitato Territoriale concedere a terzi il bene immobile in comodato d'uso per lo svolgimento:
- a. di attività di pubblico interesse con **pubbliche amministrazioni**, a mezzo di convenzioni o accordi stipulati prioritariamente con la Croce Rossa Italiana ai sensi dell'art. 1 comma 6 del D.Lgs 178/2012, con particolare riferimento ad attività sanitarie previste per legge, quali ambulatori per servizio di guardia medica o servizi delle aziende sanitarie locali, strumentali o di supporto al SSN o comunque per attività assimilabili;
 - b. di programmi, attività, opere ed interventi in partenariato - formalizzati in apposito accordo, protocollo di intesa, convenzione o altro atto assimilabile – riconducibili alla titolarità della Croce Rossa Italiana o di cui la stessa sia direttamente responsabile, da effettuare con altre associazioni ed **enti del Terzo Settore** che non perseguano scopi di lucro e che abbiano fini statutarie compatibili con le finalità d'interesse pubblico della CRI.
- 6.2 In tali ipotesi, il Comitato Territoriale che intende stipulare un contratto indicato al punto precedente deve preventivamente acquisire l'autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 6.3 Resta fermo che, anche in presenza di collaborazioni, partenariati o attività di concerto in senso lato, non è comunque consentito concedere a terzi l'utilizzo di immobili di proprietà dell'Associazione per lo svolgimento di attività loro proprie o comunque non strettamente riconducibili alla realizzazione di programmi ed interventi di cui la Croce Rossa Italiana è titolare o comunque non riconducibili alle finalità proprie dell'Associazione.
- 7. LOCAZIONE E COMODATO D'USO GRATUITO DI BENI IMMOBILI A SOGGETTI TERZI DA PARTE DEL COMITATO NAZIONALE**
- 7.1 Il Comitato Nazionale può concedere a soggetti terzi (individuati alle lettere a), b) e c) del successivo punto 7.4) immobili o porzioni di immobili di cui ha la disponibilità mediante contratto di locazione o di comodato d'uso gratuito, purché la concessione non sia contraria alle finalità istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione e l'utilizzo sia compatibile con la destinazione urbanistica del bene.



- 7.2 La concessione è ammessa soltanto qualora l'immobile non sia strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione o del Comitato territorialmente competente e non sia soggetto a vincoli modali incompatibili con la concessione stessa.
- 7.3 Ogni concessione, ove non già autorizzata nel Piano di valorizzazione degli immobili, è subordinata a preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, che ne determina la durata, la destinazione d'uso, le condizioni economiche ovvero la gratuità e le eventuali cause di risoluzione anticipata.
- 7.4 La concessione può essere disposta a favore di:
- a) **pubbliche amministrazioni** che perseguano finalità istituzionali compatibili con le attività di interesse pubblico di cui al D.Lgs. 178/2012 e che destinino l'immobile allo svolgimento di attività coerenti con le finalità istituzionali dell'Associazione, con particolare riguardo alle attività sanitarie, sociali, di protezione civile e di formazione;
 - b) **enti del Terzo Settore** iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o comunque riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 117/2017, che svolgano attività coerenti con le finalità statutarie e istituzionali dell'Associazione, prive di finalità lucrative, anche indirette;
 - c) **persone fisiche o giuridiche di diritto privato** esclusivamente mediante locazione, in nessun caso è consentita a detti soggetti la concessione di immobili o porzioni di essi in comodato d'uso gratuito.
- 7.5 La lettera c) del precedente comma non trova applicazione per gli immobili trasferiti all'Associazione ai sensi del D.Lgs. 178/2012 ai fini dello svolgimento di compiti statutari e istituzionali, salvo eventuali immobili oggetto di vincoli modali preesistenti.
- 7.6 Resta ferma la libera locazione degli immobili ricevuti per donazione o legato a favore dell'Associazione, compatibilmente con eventuali vincoli modali. In quest'ultimo caso, il ricavato della locazione dovrà essere utilizzato per adempiere al vincolo ed eventuali eccedenze potranno essere impiegate per lo svolgimento di attività istituzionali e di interesse pubblico.
- 7.7 Il canone della locazione è determinato sulla base del valore di mercato tenendo conto delle ultime rilevazioni OMI disponibili, attraverso stima interna contenente i criteri adottati e le motivazioni sottese. Per gli enti del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare, per motivate ragioni di interesse associativo o in considerazione del rilevante impatto sociale delle attività svolte, un canone agevolato comunque non inferiore ai costi di gestione e manutenzione ordinaria dell'immobile gravanti sull'Associazione.
- 7.8 Sia in caso di locazione che di comodato d'uso, il contratto deve prevedere:
- l'effettiva destinazione d'uso per il quale l'immobile è concesso;
 - il divieto di cessione, subcomodato o locazione a terzi;
 - clausole risolutive espresse per i casi di inadempimento o di utilizzo difforme dalla destinazione autorizzata;
 - durata contrattuale ed eventuale previsione di rinnovabilità;
 - l'obbligo di restituzione dell'immobile, alla scadenza o alla cessazione del contratto, nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso;



- l'acquisizione delle eventuali opere di miglioria realizzate durante il rapporto al patrimonio dell'Associazione, senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo, salvo diverso accordo scritto autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- la causa di risoluzione del rapporto con preavviso non superiore a 30 (trenta) giorni in caso di accertato inadempimento contrattuale;
- per il solo comodato d'uso gratuito, l'obbligo del comodatario di sostenere, oltre alle spese di manutenzione ordinaria, anche quelle straordinarie;
- il verbale descrittivo dello stato dell'immobile redatto al momento della consegna, corredato da documentazione fotografica.

7.9 I contratti devono essere redatti in forma scritta e conservati presso il Segretariato Generale.

8. LOCAZIONI PASSIVE

8.1 L'Associazione procede alla locazione di beni altrui per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e statutarie, previa istruttoria da parte della competente Unità Operativa circa l'inesistenza nella disponibilità dell'Associazione di un immobile adeguato allo svolgimento delle stesse. La ricerca dell'immobile deve essere effettuata applicando criteri di trasparenza e adottando adeguate forme di pubblicità.

8.2 Il canone di locazione dovrà essere individuato attraverso stima, anche interna, tenendo conto dei valori OMI di riferimento e motivando le modalità adottate e i criteri seguiti.

9. BENI IMMOBILI TRASFERITI ALL'ASSOCIAZIONE PROVENIENTI DA VINCOLI MODALI

9.1 Con riferimento agli immobili trasferiti all'Associazione con vincolo modale, le prescrizioni di cui al presente Disciplinare trovano applicazione solo ove compatibili con il vincolo.

9.2 Per i summenzionati immobili deve essere garantito l'assolvimento del vincolo modale, la cui verifica è in capo alle competenti Unità Operative del Comitato Nazionale in raccordo con i Comitati Regionali. Questi ultimi hanno cura di interfacciarsi con i Comitati Territoriali e, periodicamente, procedere ad accertare il rispetto dei vincoli, comunicando le risultanze alla Unità Operativa competente.

9.3 L'accertato mancato rispetto del vincolo modale costituisce inadempimento grave con conseguente risoluzione del contratto di comodato.

9.4 In caso di vincolo modale che riguardi la messa a reddito del bene e/o la vendita dello stesso con destinazione vincolata del ricavato, il gravame deve essere adempiuto, previa istruttoria da parte delle competenti Unità Operative del Comitato Nazionale e relativa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, secondo le relative procedure.

10. PROCEDURE DI ALIENAZIONE

10.1 L'Associazione procede all'alienazione del proprio patrimonio immobiliare, applicando criteri di trasparenza ed adottando adeguate forme di pubblicità.



- 10.2 La decisione di procedere alla vendita immobiliare è adottata dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposita delibera che autorizzi il Segretariato Generale all'alienazione. Per gli immobili rientranti nel Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili, costituisce autorizzazione alla vendita la delibera di approvazione dello stesso.
- 10.3 Alle alienazioni immobiliari si procede mediante avviso di vendita per gli immobili di valore inferiore a euro 400.000 ovvero mediante asta senza incanto per gli immobili di valore pari o superiore a euro 400.000, come di seguito dettagliato. Ai fini dell'individuazione della procedura di alienazione applicabile, il valore dell'immobile è determinato attraverso stima anche interna, predisposta dalla competente Unità Operativa prima dell'avvio della procedura di vendita, tenendo conto dei valori OMI di riferimento e motivando le modalità adottate e i criteri seguiti. Qualora il valore stimato risulti pari o superiore a euro 400.000, ovvero sussistano elementi di incertezza nella determinazione del valore tali da collocare l'immobile in prossimità della predetta soglia, si applica in ogni caso la procedura prevista per gli immobili appartenenti alla fascia di valore superiore.
- 10.3.1 Per l'alienazione di immobili di **valore fino a euro 400.000**, la competente Unità Operativa procede alla pubblicazione di un avviso pubblico per un periodo di 60 (sessanta) giorni, indicando quale prezzo base quello individuato attraverso stima anche interna predisposta come previsto al punto precedente. Alla scadenza del termine di pubblicazione, si procede secondo le seguenti modalità:
- Qualora siano pervenute **più offerte valide**, l'Associazione indice una procedura competitiva tra tutti gli offerenti ammessi, assumendo quale base di gara la migliore offerta ricevuta e consentendo la presentazione di rilanci migliorativi.
 - Qualora sia pervenuta **una sola offerta valida**, l'Associazione procede all'aggiudicazione.
 - Qualora **non pervenga alcuna offerta**, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, l'Associazione procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per un periodo di 60 (sessanta) giorni, rideterminando il prezzo base in misura pari all'85% del valore risultante dalla stima interna originaria.
 - Qualora **non pervenga alcuna offerta neppure a seguito della seconda pubblicazione**, l'Associazione può conferire un incarico di commercializzazione a un intermediario immobiliare professionista, selezionato mediante procedura comparativa, prevedendo un prezzo di vendita non inferiore al 75% del valore risultante dalla stima interna originaria. Offerte inferiori a detta soglia dovranno essere sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo Nazionale ai fini di un'eventuale accettazione.
- 10.3.2 Per l'alienazione di immobili aventi **valore superiore a euro 400.000**, le operazioni di vendita tramite asta devono essere affidate a professionisti delegati i quali operino mediante il supporto tecnico di gestori della vendita telematica autorizzati e iscritti nell'apposito registro ministeriale al fine di garantire lo svolgimento delle gare con modalità rigorosamente pubbliche, trasparenti e telematiche. La pubblicazione dell'avviso dovrà essere effettuata per un periodo di 60 (sessanta) giorni. Il prezzo a base d'asta è



determinato sulla base di apposita stima anche interna, tenendo conto dei valori OMI di riferimento e motivando le modalità adottate e i criteri seguiti. Per gli immobili aventi valore stimato superiore a euro 750.000 è altresì obbligatoria l'acquisizione di una perizia giurata redatta da un professionista esterno abilitato e iscritto al relativo albo professionale. Alla scadenza del termine di pubblicazione, si procede secondo le seguenti modalità:

- a. Qualora siano pervenute **una o più offerte valide**, l'immobile è aggiudicato al soggetto che abbia presentato l'offerta economicamente più elevata, purché di importo non inferiore al prezzo base d'asta. Delle operazioni di gara è redatto apposito verbale.
- b. Qualora la gara **non riceva alcuna offerta valida**, l'Associazione procede all'indizione di una seconda gara, da pubblicarsi con le medesime modalità e per il medesimo periodo previsti per il primo esperimento. Il prezzo base d'asta è rideterminato in misura pari all'85% di quello stabilito per la gara precedente.
- c. Qualora anche il **secondo esperimento di gara non riceva alcuna offerta valida**, il Consiglio Direttivo Nazionale delibera in merito alle successive determinazioni, potendo alternativamente:
 - disporre un'ulteriore riduzione per cui il prezzo a base d'asta è rideterminato in misura pari al 75% del valore risultante dalla stima originaria;
 - sospendere temporaneamente la procedura di alienazione e ritirare l'immobile dal mercato;
 - attivare forme alternative di valorizzazione o dismissione del bene, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la locazione, il rent-to-buy, partenariati pubblico-privati o altre soluzioni ritenute idonee al perseguimento dell'interesse dell'Associazione.

10.3.3 Salvo quanto previsto dal successivo comma, l'alienazione di beni immobili dell'Associazione a trattativa privata diretta costituisce un'eccezione ammessa soltanto per i beni di valore inferiore a euro 30.000 valutati attraverso stima anche interna, predisposta dalla competente Unità Operativa prima dell'avvio della procedura di vendita, tenendo conto dei valori OMI di riferimento e motivando le modalità adottate e i criteri seguiti. Essa è ammissibile soltanto nei seguenti casi:

- a. in favore di enti pubblici, di organismi di diritto pubblico, di società o consorzi a partecipazione dell'Associazione, di società e fondazioni strumentali ai fini dell'Associazione o affidatarie di servizi pubblici secondo legge, quando l'immobile è da ritenersi necessario e strumentale allo svolgimento di servizi ed attività di interesse pubblico;
- b. nel caso di alienazione di beni immobili mediante permuta con altri beni che l'Associazione ritenga necessario acquisire per motivati fini istituzionali, come da successivo comma 3.5;
- c. nel caso di fondi interclusi;
- d. nel caso di beni il cui valore massimo stimato non superi euro 20.000, che per evidenti ragioni strutturali (ad es. ubicazione, conformazione, caratteristiche



- altimetriche, planimetriche e morfologiche) rivestono esclusivo interesse di un unico soggetto;
- e. nel caso di conferimento al capitale di società partecipate, fondazioni, aziende speciali, istituzioni, consorzi;
 - f. nel caso di immobili di modesto valore (fino a euro 10.000);
 - g. qualora la cessione del bene rientri nell'ambito di una procedura transattiva.
- 10.3.4 Nei casi indicati alle lettere b), e) e g) del precedente comma, se di valore superiore a euro 30.000, l'Associazione ha facoltà di procedere all'alienazione del bene sulla base di una trattativa privata diretta condotta con l'acquirente, previa acquisizione di una perizia giurata del valore dell'immobile oggetto di cessione, o di entrambi gli immobili in caso di permuta. Il prezzo concordato non può in alcun caso essere inferiore al valore risultante dalla perizia giurata, salvo che ricorrano motivate ragioni documentate e approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 10.3.5 La modalità di alienazione di cui alla lettera b) del comma 3.3 è consentita in presenza di motivate ed eccezionali esigenze, che giustifichino l'interesse prevalente dell'Associazione all'acquisizione del bene di proprietà altrui, a fronte della cessione del bene destinato al trasferimento. La permuta degli immobili potrà avvenire anche con conguaglio in denaro. In ogni caso, il trasferimento dei beni deve essere preceduto da apposita stima redatta del valore di mercato dei beni oggetto di permuta.
- 10.4 È facoltà degli uffici disporre la redazione di perizie giurate da parte di professionisti esterni all'Associazione in caso di caratteristiche peculiari dell'immobile.
- 11. ACQUISTO DI BENI AL PATRIMONIO**
- 11.1 L'Associazione procede all'acquisto di beni al proprio patrimonio immobiliare applicando criteri di trasparenza ed adottando adeguate forme di pubblicità ai fini dell'acquisizione delle offerte di acquisto. Ogni decisione inerente all'acquisto immobiliare è preceduta da apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale che autorizzi il Segretariato Generale ad effettuare indagini di mercato, rispondenti alle esigenze manifestate.
- 11.2 Agli acquisti immobiliari si procede mediante avviso pubblico finalizzato alla ricerca dei beni immobili. L'avviso deve essere pubblicato per almeno 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi nel sito istituzionale e su portali specializzati di intermediazione immobiliare e deve contenere le caratteristiche dell'immobile, l'ubicazione ed ogni altra indicazione utile.
- 11.3 Le offerte di vendita pervenute dovranno essere oggetto di apposita istruttoria comparativa da parte di una Commissione interna, composta da almeno 3 membri individuati dal Segretario Generale, che evidenzia la migliore offerta ricevuta avendo riguardo all'aspetto economico (assumendo quale riferimento per la stima i valori OMI) e quali-quantitativi, redigendo apposito verbale che dovrà essere sottoposto al Consiglio Direttivo Nazionale per l'autorizzazione all'acquisto.



- 11.4 Qualora il prezzo dell'immobile sia superiore a euro 250.000, l'autorizzazione all'acquisto da parte del Consiglio Direttivo Nazionale è subordinata all'acquisizione di apposita perizia giurata di stima sulla congruità del prezzo richiesto.

12. RICORSO AD ACCORDI DI PARTENARIATO

- 12.1 Ai fini della riqualificazione e valorizzazione immobiliare dell'Associazione possono essere utilizzate, previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, operazioni di partenariato, nel rispetto dei principi generali di economicità, trasparenza e pubblicità sopra individuati nonché delle attività istituzionali e di interesse pubblico al cui perseguimento il patrimonio immobiliare deve essere destinato, affidando la progettazione e realizzazione degli interventi edilizi di ristrutturazione degli immobili ad operatori privati che ne sostengano i costi ed i rischi d'impresa a fronte di una disponibilità dell'immobile per un tempo congruo.

13. CONFLITTO D'INTERESSI

- 13.1 I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, il Segretario Generale, i dipendenti e i volontari che partecipano, a qualsiasi titolo, ai processi decisionali, istruttori o di controllo relativi alla gestione del patrimonio immobiliare, sono tenuti a evitare ogni situazione di conflitto di interesse, reale o potenziale.
- 13.2 Sussiste conflitto di interesse qualora il soggetto abbia un interesse personale, diretto o indiretto, per conto proprio o di terzi, in un'operazione patrimoniale dell'Associazione, ovvero quando tale interesse sia detenuto dal coniuge, da un parente o affine entro il secondo grado.
- 13.3 Il soggetto che si trovi in una situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione agli altri membri dell'organo deliberante o al proprio superiore gerarchico, astenendosi da ogni attività e decisione relativa all'operazione in questione.
- 13.4 Della dichiarazione e della conseguente astensione deve essere dato atto nel verbale della riunione dell'organo deliberante.
- 13.5 Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Codice Etico.

14. NORME FINALI E DI RINVIO

- 14.1 Le presenti disposizioni fanno comunque salva la facoltà da parte degli organi decisionali del Comitato Nazionale, con atto motivato e nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e tutela del patrimonio, di valutazione e diversa decisione su casi specifici, laddove circostanze o ragioni di oggettiva necessità non consentano l'adeguamento alle indicazioni di cui sopra.
- 14.2 Il presente Disciplinare è immediatamente efficace e sostituisce e abroga ogni precedente atto o disposizione interna riferibile alla materia qui trattata.

CROCE ROSSA ITALIANA

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI
FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO
DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Revisione n. 3 del 10 luglio 2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

14.3 Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.

CROCE ROSSA ITALIANA

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI
FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO
DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Revisione n. 3 del 10 luglio 2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

TAVOLA DELLE REVISIONI

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	7 febbraio 2020	<i>Approvazione</i>
1	11 gennaio 2025	<i>Prima revisione</i>
2	6 dicembre 2025	<i>Seconda revisione</i>
3	10 luglio 2026	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>